



# *Il Presidente della Repubblica*

**VISTO** l'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

**VISTO** il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

**VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";

**VISTA** la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado";

**VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", e in particolare l'articolo 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" e in particolare l'articolo 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

**VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";

**VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n.107", e in particolare l'articolo 17, comma 2, lettere a) e b);

**VISTO** il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1-quater, lettere a) e b);

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” e, in particolare, l’articolo 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”; e, in particolare, l’articolo 1, relativamente a disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”, e in particolare l’articolo 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ed in particolare l’articolo 59, relativamente alle Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’articolo 5-ter che ha previsto la proroga dell’applicazione della procedura prevista dal comma 4 del predetto articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’articolo 44, relativo al reclutamento dei docenti della scuola secondaria, l’articolo 46, relativamente al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti, e l’articolo 47 relativamente sia al conferimento di incarichi per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi, sia alla procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso di titoli e di almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare il comma 81 dell’articolo 4, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

**VISTO** il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l'articolo 58, commi 5 e seguenti, relativamente all'internalizzazione dei servizi di pulizia;

**VISTO** l'articolo 17, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, ha previsto che la validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della citata n. 449 del 1997;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), e in particolare l'articolo 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni;

**VISTO** il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l'articolo 10, comma 1, che prevede, tra l'altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all' citata legge n. 449 del 1997;

**VISTO** l'articolo 2, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all'assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della citata legge n. 449 del 1997;

**VISTO** l'articolo 1-*bis*, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

**VISTA** la nota del Ministro dell'istruzione del 1° giugno 2022, n. 45438, con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, si richiede, per l'anno scolastico 2022/2023, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di n. 422 unità di personale insegnante di religione cattolica, pari al numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022, a fronte di un numero complessivo di n. 6.949 posti disponibili rispetto alla dotazione organica;

**VISTA** la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13956, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, viene espresso l'assenso alla richiesta di autorizzazione per l'anno scolastico 2022/2023 all'immissione in ruolo di n. 422 unità di personale insegnante di religione cattolica;



VISTA la nota del Ministro dell'istruzione del 1° giugno 2022, n. 45445, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2022/2023, all'assunzione a tempo indeterminato di n. 60 unità di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 430 unità, di n. 67 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 e tenuto conto di n. 7 esuberanti detratti dal contingente richiesto;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13955, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione per l'anno scolastico 2022/2023 all'immissione in ruolo di n. 60 unità di personale educativo;

VISTA la nota del Ministro dell'istruzione del 7 giugno 2022, n. 47255, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2022/2023, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10.122 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui n. 641 D.S.G.A., n. 2.078 assistenti amministrativi, n. 630 assistenti tecnici, n. 6.745 collaboratori scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 11 cuochi e n. 3 infermieri;

CONSIDERATO che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, viene specificato che il predetto contingente è stato individuato tenendo conto delle cessazioni dal servizio, con decorrenza 1° settembre 2022 pari, al netto di n. 3 esuberanti (n. 1 assistente tecnico e n. 2 infermieri), a n. 8.941 unità di personale A.T.A., di cui n. 294 D.S.G.A., n. 1.892 assistenti amministrativi, n. 582 assistenti tecnici, n. 6.149 collaboratori scolastici, n. 6 addetti alle aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 9 cuochi e n. 1 infermiere, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell'anno scolastico 2021/2022 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex articolo 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

PRESO ATTO che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, viene altresì richiesto di autorizzare per l'anno scolastico 2022/2023 un numero di posti pari a n. 870, di cui n. 36 D.S.G.A., n. 186 assistenti amministrativi, n. 48 assistenti tecnici, n. 596 collaboratori scolastici, n. 2 cuochi e n. 2 infermieri, corrispondenti alle unità di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2021 le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell'INPS, non sono state oggetto di richiesta assunzionale relativa all'anno scolastico 2021/2022;

CONSIDERATO che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, è comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici è stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2022/2023, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l'eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

CONSIDERATO che nella suddetta nota del 7 giugno 2022, n. 47255, è altresì specificato che non si è a conoscenza di ulteriori sviluppi che interessino il Ministero dell'istruzione con riferimento al personale destinatario delle procedure di mobilità intercompartimentale di cui all'articolo 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce Rossa Italiana;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2022, n. 14178, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 13



luglio 2022, n. 193902, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad assumere per l'anno scolastico 2022/2023 nel limite di n. 10.116 unità di personale A.T.A.;

**VISTA** la nota del Ministro dell'istruzione del 13 giugno 2022, n. 49788, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico 2022/2023, alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 94.130 unità, di cui n. 63.781 su posti comuni e n. 30.349 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto l'esubero di n. 416 unità, a fronte di un numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dall'anno scolastico 2022/2023 pari a n. 22.472;

**VISTA** la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 luglio 2022, n. 13954, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, si comunica di non avere osservazioni in merito alla autorizzazione per l'anno scolastico 2022/2023 all'immissione in ruolo di n. 94.130 unità di personale docente su posto comune e di sostegno per l'anno scolastico 2022/2023;

**VISTA** la nota del Ministro dell'istruzione del 5 luglio 2022, n. 57855, con cui si richiede, per l'anno scolastico 2022/2023, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2022 pari a n. 319 unità e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2022 pari a n. 406 unità, l'autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 589 dirigenti scolastici, di cui n. 317 unità per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nella graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania e dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, n. 228 unità da destinare ai vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 44 unità per trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

**VISTA** la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2022, n. 14183, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 13 luglio 2022, n. 193909, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso all'autorizzazione all'assunzione nel limite di n. 317 dirigenti scolastici e all'autorizzazione al trattenimento in servizio di n. 44 dirigenti scolastici, per complessive n.361 unità a valere su posti vacanti e disponibili;

**RITENUTO** di accordare al Ministero dell'istruzione, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:

- n. 422 unità di insegnanti di religione cattolica;
- n. 60 unità di personale educativo
- n. 10.116 unità di personale A.T.A.;
- n. 94.130 unità di personale docente;
- n. 361 unità di dirigenti scolastici;

**VISTA** la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera *ii*), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;



**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

**SULLA PROPOSTA** del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze

**DECRETA:**

## Articolo 1

Il Ministero dell'istruzione è autorizzato, per l'anno scolastico 2022/2023, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:

- n. 422 unità di insegnanti di religione cattolica;
- n. 60 unità di personale educativo
- n. 10.116 unità di personale A.T.A.;
- n. 94.130 unità di personale docente;
- n. 361 unità di dirigenti scolastici.

## Articolo 2

Il Ministero dell'istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.




Il presente decreto, previa registrazione da parte della  
Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
della Repubblica italiana.

Dato a ROMA, Addì - 2 R 50. 2022

*34 Montacu*

*Luigi*

A large, stylized signature or stamp consisting of several overlapping loops and curves, possibly representing the name 'Luigi' or a similar name.A smaller, more compact signature or stamp, possibly a second name or a specific mark.